

Una pronuncia della corte di Cassazione penale, la sentenza n° 1822/2018, respinge un ricorso contro l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame confermava la legittimità del sequestro probatorio di mail e di uno smartphone, nel corso di un'inchiesta per reati fallimentari. In particolare il caso sottoposto all'esame della Corte ha riguardato alcuni messaggi "whatsapp", degli sms e mail conservati nella memoria del telefono. La corte di Cassazione conferma che questi dati sono dei documenti e possono essere acquisiti, nell'ambito di un'indagine, senza la particolare procedura prevista per le intercettazioni o il sequestro della corrispondenza. L'indagata contestava la modalità che era stata seguita per addivenire all'acquisizione dei dati, attraverso la cosiddetta "copia forense". Secondo la ricorrente gli inquirenti, per entrare in possesso dei messaggi whatsapp e delle mail, avrebbero dovuto adottare la procedura prevista dal codice di rito penale per le intercettazioni prevista dagli artt 266 e ss. del C.p.p.), avendo di fatto intercettato dei flussi di comunicazioni telematiche. Si contestava inoltre che attraverso la copia indiscriminata di tutti i dati archiviati nella memoria del telefono, fosse stato violato il principio di proporzionalità e adeguatezza. Alcune delle doglianze veniva però accolta dalla Corte di Cassazione. Infatti, i messaggi "whatsapp", sms e mail scaricati e conservati nella memoria del cellulare, hanno natura di documenti e, precisa la Corte, come tali, non rientrano nel concetto di corrispondenza che preveda un'attività di spedizione da parte di un mittente con consegna a terzi. In caso di copia dei dati dal cellulare

sequestrato non è dunque applicabile per l'effetto la disciplina, ritenuta dall'indagata di maggiore garanzia, dettata dal codice di rito per il sequestro della corrispondenza, articolo 254 C.p.p.. Non è neppure ipotizzabile un'attività di intercettazione, che preveda la captazione di un flusso di comunicazioni in corso e non, come nello specifico, l'acquisizione a posteriori di dati conservati in memoria. Ritiene la Corte di Cassazione come nel caso specifico non vi sia stata alcuna nessuna trasgressione, neppure dal punto di vista dell'adeguatezza e della proporzionalità della misura. La copia forense garantisce, infatti, nell'interesse delle parti, l'integrità e l'affidabilità del dato estratto. La selezione dei documenti contabili, afferma la Corte di Cassazione è particolarmente complessa perché investe tutta l'attività imprenditoriale dell'indagato. Per questo la scelta e la riproduzione dei documenti rilevanti non avrebbe potuto essere eseguita sul posto in un limitato arco temporale.